



PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale 2025

INDICE

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

Art. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Art. 3 SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'IMPOSTA

Art. 4 MISURA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 5 ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 6 OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA E DEI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLE LOCAZIONI BREVI

Art. 7 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

Art. 8 SANZIONI TRIBUTARIE

Art. 9 SANZIONI AMMINISTRATIVE NON TRIBUTARIE

Art. 10 RIMBORSI

Art. 11 INTERESSI

Art. 12 CONTENZIOSO

Art. 13 FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 14 ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Casciana Terme Lari prevista ai sensi del vigente art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e ss.mm.ii. il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive del territorio di ciascuna persona non residente nel Comune di Casciana Terme Lari nel periodo tra il 01 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per strutture ricettive si intendono quelle previste dalla normativa regionale in materia di turismo di cui alla Legge Regionale Toscana n. 61/2024, alle attività agrituristiche di cui alla Legge Regionale Toscana n. 30/2003 e ss.mm.ii. e agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche di cui all'art. 1 comma 2 lettera c) della L. 431/98.
3. È altresì presupposto dell'imposta la locazione breve di immobili ubicati nel territorio comunale ai sensi dell'art. 4 c. 1, D.L. n. 50/2017 convertito dalla Legge n. 96/2017. Per locazione breve si intende la locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
4. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento direttamente dall'intermediario.

Art. 3 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi relativi all'imposta

1. Il soggetto passivo dell'imposta è ogni persona non residente nel Comune di Casciana Terme Lari che pernotta nelle strutture ricettive del Comune nel periodo tra il 01 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e ss.mm.ii., il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017 convertito dalla Legge n. 96/2017 il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Art. 4 – Misura dell'imposta di soggiorno

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno per ciascuna persona e si applica limitatamente ai primi cinque (5) giorni di pernottamento consecutivi nella stessa struttura.
3. La misura dell'imposta di soggiorno è pari a:
 - € 2,50 (due/50) per strutture ricettive 4 e 5 stelle.
 - € 2,00 (due) per tutte le altre categorie.

Art. 5 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Casciana Terme Lari;
 - i minori fino al compimento del 12° anno di età;
 - il personale che lavora e che alloggia presso la struttura ricettiva nel Comune in virtù di regolare rapporto di lavoro;
 - i disabili non autosufficienti con idonea certificazione medica ed un accompagnatore;
 - coloro che sono segnalati dal Comune per ragioni sociali e per i quali il Comune è tenuto a farsi carico delle spese di soggiorno e pernottamento;
 - coloro che pernottano nella struttura a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - il personale appartenente alle forze dell'ordine, vigili del fuoco, operatori della protezione civile, volontari che pernottano nella struttura in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza per cui sono stati chiamati in servizio nel territorio comunale;
 - coloro che devono effettuare terapie presso strutture socio-sanitarie o termali siti nel Comune, previa consegna al gestore di idonea autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
 - soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie o termali del Comune in misura di un accompagnatore ogni paziente previa consegna al gestore di idonea autocertificazione ai sensi artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti in misura di un autista/un accompagnatore ogni venticinque partecipanti previa consegna al gestore di idonea autocertificazione ai sensi artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
 - coloro che pernottano nella struttura in occasione di iniziative e manifestazioni istituzionali, turistiche e culturali organizzate direttamente dal Comune e per i quali il Comune è tenuto a farsi carico delle spese di soggiorno e pernottamento;
 - gli studenti, gli insegnanti e gli accompagnatori che pernottano nelle strutture in occasione di gite scolastiche;

2. E' prevista una riduzione del 50% dell'importo dell'imposta per i gruppi sportivi superiori alle 10 (dieci) unità.
3. Tutte le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella comunicazione periodica di cui all'rt. 6.
4. Tutte le autocertificazioni relative alle esenzioni previste dal comma 1 devono essere conservate per 5 anni presso la struttura.

Articolo 6 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono tenuti a:
 - informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di idoneo materiale informativo con indicazioni utili sulle tariffe, esenzioni e regole definite dal Comune;
 - essere accreditati alla piattaforma informatica definita dal Comune di Casciana Terme Lari per la gestione dell'imposta di soggiorno;
 - richiedere il versamento dell'imposta al soggetto passivo entro il termine del soggiorno;
 - incassare il corrispettivo dell'imposta di soggiorno e rilasciare apposita quietanza di pagamento. Nel caso di gruppi organizzati, il gestore della struttura può rilasciare una ricevuta unica, così come per i nuclei familiari ed in genere per ogni camera e/o appartamento.
 - predisporre ed inviare la dichiarazione periodica relativa al numero di ospiti, numero degli esenti distinti per tipologia, periodo di permanenza e tariffa applicata. La dichiarazione periodica deve essere inviata:
 - tramite la piattaforma informatica. Qualora sia presentata con modalità diverse sarà considerata come non presentata.
 - anche se negativa (cioè in assenza di ospiti),
 - con le seguenti scadenze: - entro il 15 aprile per i pernottamenti relativi al 1° trimestre / entro il 15 luglio per i pernottamenti relativi al 2° trimestre / entro il 15 ottobre per i pernottamenti relativi al 3° trimestre / entro il 5 gennaio per i pernottamenti relativi al 4° trimestre Se la scadenza coincidesse con il sabato o con un giorno festivo, la dichiarazione dovrà essere inviata il primo giorno lavorativo successivo.
 - versare al Comune le somme riscosse e dovute a titolo di imposta di soggiorno
 - con le seguenti scadenze: -- entro il 15 aprile per i pernottamenti relativi al 1° trimestre / entro il 15 luglio per i pernottamenti relativi al 2° trimestre / entro il 15 ottobre per i pernottamenti relativi al 3° trimestre / entro il 5 gennaio per i pernottamenti relativi al 4° trimestre Se la scadenza coincidesse con il sabato o con un giorno festivo, la dichiarazione dovrà essere inviata il primo giorno lavorativo successivo.

- con le seguenti modalità: pagamenti PagoPa; F24 e altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.
- In caso di rifiuto e mancato versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

Art. 7 - Attività di accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 e ss. in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

Art. 8 - Sanzioni tributarie

1. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, o che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno.
2. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nell'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.
4. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Art. 9 - Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie: a) omesso accredito al sistema informativo previsto dall'articolo 6; b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dall'articolo 6; c) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dall'articolo 6.
2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n.

689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.

Art. 10 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita dell'ufficio tributi del comune. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.
3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

Art. 11 - Interessi

1. Sulle somme incassate dal gestore e non versate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi secondo quanto stabilito dall'art.14 del Regolamento generale delle entrate.

Art. 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta e definizione degli interventi

1. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.
2. La Commissione competente per materia e le Associazioni di categoria del comparto ricettivo, si riuniranno ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, con funzioni consultive e progettuali per la definizione degli interventi a cui destinare gli introiti dell'Imposta di Soggiorno.

Art. 14- Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.
3. In sede di prima applicazione, si stabilisce che l'imposta di soggiorno sarà dovuta per i pernottamenti la cui

prenotazione è avvenuta dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento.